

REGOLAMENTO

**PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
INDUSTRIALE NON TRATTATA (GREZZA)**

**DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
TERAMO**

**ALLEGATO ESSENZIALE DELLA
DELIBERA COMMISSARIALE N.110/02 DEL 18/04/2002**

INDICE

<u>TITOLO I° - NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE</u>	5
<u>Gestione dell'acquedotto</u>	5
<u>Articolo 1</u>	5
<u>Carta del servizio pubblico</u>	5
<u>Articolo 1 bis</u>	5
<u>Vigilanza igienico - sanitaria</u>	5
<u>Articolo 2</u>	5
<u>Natura dell'acqua</u>	5
<u>Articolo 3</u>	5
<u>Sistema di distribuzione dell'acqua</u>	5
<u>Articolo 4</u>	5
<u>Specie delle Convenzioni</u>	6
<u>Articolo 5</u>	6
<u>Durata delle concessioni</u>	6
<u>Articolo 6</u>	6
<u>Modalità per la disdetta</u>	6
<u>Articolo 7</u>	6
<u>TITOLO II° - CONVENZIONI</u>	6
<u>Norme Generali</u>	7
<u>Articolo 8</u>	8
<u>Scarico delle Acque</u>	7
<u>Articolo 9</u>	7
<u>Norme per le forniture idriche</u>	7
<u>Articolo 10</u>	7
<u>Articolo 11</u>	7
<u>Domanda per le forniture idriche</u>	8
<u>Articolo 12</u>	8
<u>Diritto di rifiuto e revoca delle forniture idriche</u>	8
<u>Articolo 13</u>	8
<u>Modalità successive alla richiesta di forniture idriche</u>	8
<u>Articolo 14</u>	8
<u>Articolo 15</u>	9
<u>Articolo 16</u>	9
<u>Articolo 17</u>	9
<u>Esecuzione e manutenzione delle condotte</u>	9
<u>Articolo 18</u>	9
<u>Articolo 19</u>	9
<u>Articolo 20</u>	10
<u>Articolo 21</u>	10
<u>Impegnativi annuali</u>	10
<u>Articolo 22</u>	10
<u>Trapassi di utenza</u>	11
<u>Articolo 23</u>	11
<u>Variazione di tariffe del Regolamento</u>	11
<u>Articolo 24</u>	11
<u>Impegni per la fornitura dei consumi contrattuali</u>	11
<u>Articolo 25</u>	11
<u>Interruzione del servizio - effetti - rivalse</u>	11

<u>Articolo 26</u>	11
<u>Articolo 27</u>	11
<u>Risoluzione di diritto delle concessioni</u>	12
<u>Articolo 28</u>	12
<u>Responsabilità dell'utente e sull'uso e conservazione della derivazione</u>	12
<u>Articolo 29</u>	12
<u>Revoca della concessione per abusi</u>	12
<u>Articolo 30</u>	12
<u>Articolo 31</u>	13
<u>Norme speciali per altri impianti per usi pubblici</u>	13
<u>Articolo 32</u>	13
<u>Articolo 33</u>	13
<u>Articolo 34</u>	13
<u>Garanzia per fornitura idrica a non proprietari</u>	14
<u>Articolo 35</u>	14
<u>Prezzo acqua</u>	14
<u>Articolo 36</u>	14
<u>Articolo 37</u>	14
<u>Concessioni stagionali</u>	15
<u>Articolo 38</u>	15
<u>Usi speciali</u>	15
<u>Articolo 39</u>	15
<u>Bocche da incendio</u>	15
<u>Articolo 40</u>	15
<u>Presa unica per bocche incendio</u>	15
<u>Articolo 41</u>	15
<u>Concessioni provvisorie natura delle forniture idriche provvisorie</u>	16
<u>Articolo 42</u>	16
<u>Articolo 43</u>	16
<u>Prezzi dell'acqua per forniture idriche provvisorie</u>	17
<u>Articolo 44</u>	17
<u>Norme di pagamento per forniture idriche provvisorie</u>	17
<u>Articolo 45</u>	17
<u>Articolo 46</u>	17
TITOLO III° - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI	
<u>PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA</u>	17
<u>Misura e pagamento dell'acqua</u>	17
<u>Articolo 47</u>	17
<u>Ecceденze</u>	17
<u>Articolo 48</u>	17
<u>Modalità di pagamento</u>	18
<u>Articolo 49</u>	18
<u>Ritardo nei pagamenti e azione di recupero dei crediti corrispettivi della fornitura</u> ..	18
<u>Articolo 50</u>	18
<u>Tipi degli apparecchi di misura - Manutenzione</u>	18
<u>Articolo 51</u>	18
<u>Posizione e custodia degli apparecchi di misura</u>	19
<u>Articolo 52</u>	19
<u>Guasti agli apparecchi</u>	19

<u>Articolo 53</u>	19
<u>Verbali di dissuggellamento del contatore</u>	19
<u>Articolo 54</u>	19
<u>Rimozione e sostituzione del contatore</u>	19
<u>Articolo 55</u>	19
<u>Lettura dei misuratori</u>	20
<u>Articolo 56</u>	20
<u>Irregolare funzionamento del contatore. Medie</u>	20
<u>Articolo 57</u>	20
<u>Verifica , a richiesta dei misuratori</u>	20
<u>Articolo 58</u>	20
<u>TITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI PRESCRIZIONE E</u> <u>MODALITÀ' COSTRUTTIVE</u>	20
<u>Articolo 59</u>	20
<u>Articolo 60</u>	21
<u>Perdite, danni, responsabilità</u>	21
<u>Articolo 61</u>	21
<u>Vigilanza</u>	21
<u>Articolo 62</u>	21
<u>TITOLO V° - INFRAZIONI</u>	22
<u>Articolo 63</u>	22
<u>Articolo 64</u>	22
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE</u>	22
<u>Articolo 65</u>	22
<u>Articolo 66</u>	22
<u>Articolo 67</u>	22
<u>TABELLA "A"</u>	23
<u>TABELLA "B"</u>	23

TITOLO I° - NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

Gestione dell'acquedotto di distribuzione dell'acqua industriale non trattata

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 36 della L. 317/91 la titolarità della direzione, sorveglianza e gestione diretta o indiretta del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua agli utenti sono di pertinenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo ed esplicitati dallo stesso in conformità delle norme e disposizioni del presente Regolamento e delle leggi vigenti.

Carta del servizio pubblico

Articolo 1 bis

Il presente regolamento deve intendersi specificatamente integrato dalla Carta del Servizio pubblico di acquedotto ai sensi dell'art. 2,c.1 L.273/95. Pertanto i principi ed i criteri contenuti nel D.P.C.M. del 29.06.1999 valgono quali elementi integrativi di contratto di fornitura. Per cui tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti fissate nel precitato D.P.C.M. si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura idrica.

Vigilanza igienico - sanitaria

Articolo 2

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale ai sensi della legislazione vigente.

Natura dell'acqua

Articolo 3

L'acqua industriale non trattata (grezza), distribuita nell'ambito dell'agglomerato industriale di "S.Atto", attraverso apposite condotte, è assoggettata a concessione.

I punti di prelievo, il dimensionamento delle condotte e le caratteristiche delle apparecchiature saranno determinati dall'ufficio tecnico del Consorzio.

Sistema di distribuzione dell'acqua

Articolo 4

Le concessioni di acqua sono effettuate a deflusso libero misurato da apparecchi misuratori.

Specie delle Convenzioni

Articolo 5

Le convenzioni si dividono in:

- a) ordinarie;
- b) provvisorie;

Esse vengono accordate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, su proposta del servizio tecnico competente sotto la osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nella convenzione per la fornitura idrica.

Gli schemi di convenzione vengono allegati al presente regolamento in appendice C (ordinarie) ed in appendice D (provvisorie).

Durata delle concessioni

Articolo 6

Le convenzioni ordinarie hanno di norma durata quinquennale. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre dell'anno in corso.

Le convenzioni provvisorie hanno durata pari ad un anno.

Modalità per la disdetta

Articolo 7

Gli utenti che non intendono rinnovare la convenzione per la fornitura dell'acqua industriale non trattata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioè entro il 30 settembre, devono dichiararlo per iscritto al Consorzio.

In mancanza di disdetta, salvo quanto disposto all'articolo 15 del presente Regolamento la fornitura si intende tacitamente rinnovata sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

TITOLO II° - CONVENZIONI

Norme Generali

Articolo 8

E' assolutamente vietato utilizzare acqua di sottosuolo con impianti fissi o temporanei.

Coloro che per esigenze particolari avessero bisogno di perforare pozzi, dovranno farne preventiva domanda al Consorzio, corredata di relazione giustificativa e potranno dare inizio all'iter autorizzativo previsto per legge e successivamente all'esecuzione dei lavori, dopo che il Consorzio avrà dato il proprio motivato assenso scritto sull'istanza.

E' comunque severamente vietato eseguire collegamenti diretti fra tubazioni alimentate dalle reti dell'acquedotto consortile ed impianti utilizzando acque derivanti dal sottosuolo, sorgenti ,ecc., anche se tale collegamento è provvisto di dispositivi di sicurezza.

Ogni prelievo dell'acqua da parte dei privati, all'infuori dalle bocche di erogazione impiantate per regolari convenzioni, è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali.

In quest'ultimo caso il Consorzio provvederà a spese dell'utente ad installare e piombare un contatore volumetrico per la necessaria determinazione della tariffa delle acque usate.

L'infrazione delle succitate prescrizioni comporta la sospensione della somministrazione dell'acqua, nonché la revoca della concessione con le conseguenze di cui al successivo articolo 30.

Scarico delle Acque

Articolo 9

Ogni concessione d'acqua, per qualunque uso, è subordinato all'accertamento, da parte del Consorzio, che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognante consortile o, in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria e dal Consorzio. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua, o altri inconvenienti, tenute presenti le disposizioni di legge nonché le disposizioni particolari emanate dal Consorzio in materia di scarichi.

Norme per le forniture idriche

Articolo 10

Le forniture d'acqua sono fatte di norma ai proprietari. .

Articolo 11

Nel caso di immobili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione unica, il Consorzio potrà ugualmente concedere che

gli immobili stessi siano serviti ad una sola derivazione, sempre che i proprietari si rendano garanti di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

Domanda per le forniture idriche

Articolo 12

La domanda di fornitura idrica dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dal Consorzio.

Essa dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, residenza e dati anagrafici del richiedente;

b) indicazione presunta del consumo annuale così come indicato in tabella B;

c) indicazione ed impegnativa di minimo consumo annuale;

d) indicazione dell'immobile per il quale è fatta la richiesta;

e) indicazione del codice fiscale e P.IVA del richiedente;

Ogni domanda di fornitura d'acqua comporta, fra l'altro, il deposito, quale cauzione, di una somma pari ad una annualità del canone riferito al minimo contrattuale garantito (vedi tabella "B"), nonché il pagamento di corrispettivi fissati nella apposita tabella "A", che potrà essere aggiornato di anno in anno dal Consorzio, a titolo di concorso nella spesa di istruttoria e della pratica di concessione.

Diritto di rifiuto e revoca delle forniture idriche

Articolo 13

Il Consorzio, previo accertamento, accoglie o respinge la domanda di concessione. Ne subordina l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà del Consorzio di revocare in qualsiasi tempo la fornitura fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dal Consorzio.

Modalità successive alla richiesta di forniture idriche

Articolo 14

Accertata la possibilità della concessione, l'ufficio tecnico comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva delle spese occorrenti all'allaccio e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Il preventivo la cui validità sarà di gg.30, sarà redatto su base di apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali approvata dalla Direzione consortile sentito il servizio tecnico competente e dalla stessa riveduta, quando occorran giustificati motivi, con l'aumento della percentuale delle spese generali, tecniche e di amministrazione pari al 20% dell'importo dei lavori e forniture.

La Direzione consortile puo' consentire, in casi del tutto eccezionali, al richiedente la fornitura idrica, l'esecuzione in proprio delle lavorazioni di cui sopra, fermo restando la propria attivita' di vigilanza e controllo.

Articolo 15

Nel caso in cui il richiedente provvedesse a sue spese alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie di interesse consortile, sempre con apposita autorizzazione del Consorzio., il richiedente medesimo dovrà cederne la proprietà al Consorzio stesso.

Articolo 16

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma del presente Regolamento e procedere alla stipula di apposito atto di concessione-convenzione.

Le stesse norme del presente articolo, oltre al versamento del rimborso spese per istruttoria pratica di cui al penultimo comma dell'articolo 14 valgono per lo spostamento di derivazione di precedenti concessioni e/o riattivazioni di impianti esistenti.

Articolo 17

Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per i lavori eseguiti direttamente dal Consorzio o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate in base ai prezzi delle tariffe di cui al precedente articolo 16.

In tutti i casi in cui il Consorzio esegua lavori a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato dall'utente in segno di accettazione.

Nel caso che questa venga rifiutata, si procede in contraddittorio alle verifiche dei lavori e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato, le spese relative alla verifica verranno addebitate all'utente.

Esecuzione e manutenzione delle condotte

Articolo 18

Spetta all'ufficio tecnico consortile di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione ai consumi concessi all'utente nonché scegliere il luogo sia per la derivazione della presa sia per il collocamento del contatore.

Ogni derivazione sarà realizzata secondo le prescrizioni dell'ufficio Tecnico consortile. La Ditta risponderà con le penali previste dal seguente Regolamento per eventuali manomissioni dell'apparecchio misuratore.

Articolo 19

Qualsiasi lavoro di costruzione, ripartizione e manutenzione di qualsiasi conduttura o apparecchio fisso e comunque fino all'apparecchio misuratore incluso è eseguito

esclusivamente dal Consorzio direttamente o a mezzo degli installatori autorizzati dallo stesso, addebitando le spese all'utente interessato.

La Direzione consortile può consentire in via eccezionale, al richiedente la fornitura idrica, l'esecuzione in proprio delle lavorazioni di cui sopra, fermo restando la propria attività di vigilanza e controllo.

Articolo 20

Le condotte stradali e le derivazioni trasversali costruite previa autorizzazione consortile a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente in suolo consortile, appartengono al Consorzio restando all'utente il diritto d'uso per la erogazione richiesta e pertanto alcun compenso e/o indennizzo è dovuto a tale titolo a favore del costruttore utilizzatore.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà, purché non siano precedenti l'apparecchio misuratore.

In ogni caso tutte le spese di gestione delle stesse saranno a totale carico degli utenti interessati alle manutenzioni medesime.

Articolo 21

Tutte le verifiche, manovre, riparazione e manutenzioni occorrenti alle derivazioni della presa consortile fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio che addebiterà le spese di riparazione all'utente.

Di qualunque guasto delle condotte e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha, comunque, l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio.

Impegnativi annuali

Articolo 22

Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua è destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo consumo annuale garantito, così come indicato nella Tabella B, stabilito all'atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato.

Il minimo di consumo garantito per ogni fornitura non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi da parte del Consorzio. La Direzione consortile nel corso del rapporto può determinare l'aumento del consumo minimo garantito qualora il consumo medio effettivo per tre anni sia superiore del 30% a quello applicato. Il nuovo quantitativo sarà determinato in misura pari alla detta media ridotta del 30%. In tal caso dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza del canone dovuto.

Il nuovo impegno andrà in vigore col primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

Trapassi di utenza

Articolo 23

I contratti di fornitura d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari venga concesso in locazione, anche se dovrà necessariamente provvedersi al relativo trasferimento della concessione.

Fermo restando che tre mesi prima del trasferimento della proprietà ovvero del personale godimento dell'immobile e/o dell'azienda dovrà essere data partecipazione scritta al Consorzio per consentire allo stesso la successiva valutazione o nuova concessione, la precedente proprietà ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi utilizzatori dell'utenza non assumano detti obblighi fino alla scadenza della concessione.

Variazione di tariffe del Regolamento

Articolo 24

Il Consorzio, qualora lo reputi opportuno, si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento e di ciò ne darà comunicazione agli utenti.

I nuovi prezzi e le nuove norme avranno efficacia e vigore dal giorno stabilito nell'atto di approvazione ed in mancanza dal 1° gennaio successivo. Detti nuovi prezzi sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per scritto, con raccomandata AR, entro un mese dalla comunicazione consortile, la risoluzione della concessione.

Impegni per la fornitura dei consumi contrattuali

Articolo 25

Gli impegni del Consorzio circa i quantitativi giornalieri di acqua si riferiscono alle condotte a valle dell'apparecchio di misura e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Interruzione del servizio - effetti - rivalse

Articolo 26

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condotte, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause e l'utente non potrà pretendere per questo, alcun risarcimento di danni o rimborso di spesa, né la risoluzione del contratto.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Articolo 27

Nel caso in cui occorranza urgenti e non previsti quantitativi di acqua, per l'estinzione di incendi, il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Anche in tali casi, l'utente non potrà pretendere alcun risarcimento di danni o rimborsi di spesa, né la risoluzione del contratto.

Risoluzione di diritto delle concessioni

Articolo 28

Le concessioni sono revocate ed il correlato rapporto convenzionale viene risolto con atto del Consorzio:

- a) nel caso di cessione o di fallimento dell'impresa utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente ovvero accertate dalla struttura consortile;
- c) nelle ipotesi di accertata trasgressione delle norme edilizie ed ambientali ai sensi dell'art. 45 della L. 47/85.

Restano salvo i diritti del Consorzio, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione si intende, inoltre, revocata senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso il Consorzio ha diritto di riscuotere immediatamente, in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo dovuto fino al termine previsto per la concessione.

Responsabilità dell'utente e sull'uso e conservazione della derivazione

Articolo 29

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto.

L'utente è responsabile verso il Consorzio dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. Analogamente deve provvedere ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e l'eventuali riparazioni e/o sostituzioni.

Revoca della concessione per abusi

Articolo 30

L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

- a) per manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso;
- b) per destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concesso;

c) per arbitrarie derivazioni a favore di terzi.

La Direzione consortile, nei casi sopra menzionati, fermo restando che agli effetti penali l'utente deve intendersi costituito in mala fede, dispone la immediata chiusura della presa e la revoca della concessione.

L'utente può estendere l'impianto solo entro i confini della proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore, l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

La revoca della concessione, nel caso previsto nel precedente articolo e in tutti gli altri del presente Regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali, anzi, devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre la Direzione consortile, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Articolo 31

Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la rete consortile o parte di essa, l'utente è tenuto al pagamento di un rimborso spese per ogni intervento, nella misura che sarà stabilita di volta in volta dalla Direzione consortile in funzione del tempo occorrente per l'effettuazione dell'intervento e della messa in opera di accorgimenti particolari per diminuire i disagi determinatisi nei confronti di altre utenze.

Norme speciali per altri impianti per usi pubblici

Articolo 32

Sono impianti ad uso pubblico:

- a) le bocche da innaffiamento di strade o spazi verdi;
- b) le bocche per il carico dei mezzi antincendio.

Articolo 33

E' vietato attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui al precedente articolo per usi diversi da quelli specificatamente indicati dall'articolo stesso.

In caso di prelievi abusivi si procederà nei confronti dei trasgressori, a termine e di "Regolamento" e a termine di legge.

Articolo 34

Dagli impianti ad uso pubblico è vietato, pena denuncia all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza e la revoca della concessione da disporre con atto del Consorzio:

- a) applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- b) attingere acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, in botti con o senza carro, ecc...
- c) provvedere al lavaggio di autovetture, autocarri, betoniere, ecc..

Garanzia per fornitura idrica a non proprietari

Articolo 35

Ogni utente prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare i versamenti ed i depositi stabiliti nell'apposita tabella (Tabella A) a garanzia degli impegni assunti.

I depositi, che dovranno essere intestati a favore del Consorzio Industriale, saranno infruttiferi. Questi verranno restituiti all'utente solo quando verrà a cessare la concessione e comunque dopo aver liquidato ogni debito con il Consorzio. Il Consorzio potrà incamerare i depositi fino a concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge.

Prezzo acqua

Articolo 36

Il prezzo dell'acqua concessa è stabilito inizialmente in:

- € 0,30 al mc per acqua grezza (non trattata);

Resta comunque salva la possibilità da parte del Consorzio, entro il 30 novembre dell'anno in corso, di adeguare per l'anno successivo, il prezzo dell'acqua all'effettivo costo economico sostenuto.

Il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire prezzi differenti per soggetti pubblici e per soggetti diversi da quelli insediati in agglomerato industriale e regolarmente autorizzati.

Articolo 37

I canoni, le tariffe ed i prezzi di cui al presente Regolamento e/o preventivi consortili, non sono compresi di I.V.A. nè di qualsiasi imposta, tassa o contributo presente o futuro, sull'uso dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi misuratori.

Tutte le imposte, tasse, tributi di qualsivoglia specie natura presenti o futuri, che dovessero gravare sulle concessioni d'acqua, sull'esecuzione dei lavori e sulle forniture dei materiali di cui al presente Regolamento, sono a carico dell'utente.

Concessioni stagionali

Articolo 38

Per le imprese a carattere stagionale l'utente ha la facoltà di fissare nel contratto di utenza impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o minore attività dell'industria.

Usi speciali

Articolo 39

Il Consorzio compatibilmente con le necessità dell'agglomerato industriale, potrà fare concessioni di acqua, che potranno essere revocate dal Consorzio in base a sopraggiunte ed inderogabili necessità, ad aziende industriali confinanti con l'agglomerato, nonché a Comuni ed altri soggetti pubblici o privati quando questi ne facciano richiesta.

Per dette concessioni valgono e costituiscono impegno per l'utente tutte le norme del presente Regolamento.

Bocche da incendio

Articolo 40

In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art. 14 la Direzione consortile può concedere speciali derivazioni per le bocche da incendio da impiantarsi all'interno dell'area di proprietà dell'utente.

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio da installarsi eventualmente all'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. Il Consorzio si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di verificare la rispondenza delle opere autorizzate con quelle eseguite.

Nel caso di non rispondenza non si darà luogo alla fornitura dell'acqua.

Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Consorzio prima dell'esecuzione.

I compiti affidati al Consorzio dal presente Regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata e comunque sino all'apparecchio misuratore.

Presa unica per bocche incendio

Articolo 41

Le diramazioni per bocche da incendio sono installate, con attacco diretto dalla tubazione consortile, e saranno indipendenti da qualunque altra derivazione.

E' comunque ammessa una deroga per quelle imprese le quali hanno già eseguito gli attacchi delle bocche antincendio direttamente dalla derivazione per uso civile e/o industriale.

In ogni caso anche per queste imprese e' comunque necessario avere il progetto approvato dai Vigili del Fuoco e l'autorizzazione scritta del Consorzio..

I costi di diramazione sono a carico dell'utente.

Da tali diramazioni, come agli apparecchi stessi, è vietato di derivare qualsiasi tubazione, come è vietato per qualsiasi ragione d'uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

Tutte le diramazioni per bocche da incendio verranno suggellate dal Consorzio e solo in caso di incendio o per le prescritte verifiche periodiche del normale funzionamento dell'impianto in parola l'utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone però tempestivo avviso telegrafico al Consorzio, seguito da relazione giustificativa.

La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto, entro 24 ore dalla segnalazione, danno luogo alla sanzione di cui all'articolo 78.

Concessioni provvisorie natura delle forniture idriche provvisorie

Articolo 42

Sono considerate concessioni provvisorie quelle disposte dal Consorzio nelle seguenti fattispecie:

- a) che siano richieste e concesse per una durata inferiore a quella indicata dall'articolo 6 e comunque non inferiori a mesi tre;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalla rete consortile, a giudizio insindacabile del Consorzio;
- d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita.
- e) che siano fatte con prelievi occasionali od isolati.
- f) che siano concesse ai soli fini della realizzazione dell'opificio industriale (derivazione di cantiere).

Articolo 43

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente Regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie, salvo per quanto attiene alla durata.

Prezzi dell'acqua per forniture idriche provvisorie

Articolo 44

Per il prezzo dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui agli articoli 42 e 50 e' pari a € 0,35/mc. oltre IVA e spese accessorie.

Norme di pagamento per forniture idriche provvisorie

Articolo 45

Per ottenere una fornitura idrica provvisoria l'utente deve depositare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero corrispettivo, dovuto per tutta la durata della stessa, commisurato all'impegno minimo contrattuale di cui alla tabella B.

Articolo 46

Per tutte le forniture idriche provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

TITOLO III° - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Misura e pagamento dell'acqua

Articolo 47

L'acqua ad uso industriale grezza, concessa a deflusso libero misurata da contatore o venturimetro, è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto.

Eccedenze

Articolo 48

L'utente in occasione della richiesta di allaccio indicherà:

- un consumo minimo annuale, funzione del diametro del contatore da installare, – vedi tabella B allegata in calce - che costituirà impegno per lo stesso anche nel caso di non utilizzo e quindi soggetto comunque a pagamento.

Le eccedenze di consumo dell'acqua, determinate come differenza tra l'impegnativo annuale stabilito contrattualmente rapportato al trimestre e la lettura del consumo trimestrale segnato dal contatore, potranno essere oggetto di specifica tariffazione.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di fornitura idrica per un anno, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri anni.

Modalità di pagamento

Articolo 49

Il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il termine massimo di gg. 15 dalla data di ricevimento delle fatture da emettersi con cadenza almeno semestrale.

Ritardo nei pagamenti e azione di recupero dei crediti corrispettivi della fornitura

Articolo 50

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura del 5% dell'importo fatturato, nonché agli interessi legali vigenti al momento.

La messa in mora dell'utente avviene automaticamente allo scadere del 15° giorno dalla data di ricevimento della fattura senza avviso da parte del Consorzio.

La morosità dà inoltre diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione dell'acqua, con preavviso non inferiore a 20 giorni mediante raccomandata A.R. accompagnato dal duplicato della fatturazione non pagata e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza del contratto, salvo i casi di rescissione.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente moroso pagherà oltre la somma per gli arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto, nonché i diritti per la sospensione e la riattivazione della fornitura.

La Direzione consortile è espressamente autorizzata ad esercitare ogni necessaria azione, anche stando in giudizio, per la riscossione dei crediti corrispettivi derivanti dalla esecuzione della fornitura idrica somministrata a carico del Consorzio..

Tipi degli apparecchi di misura - Manutenzione

Articolo 51

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura della acqua sono stabiliti dal responsabile del servizio consortile in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impiegato.

Il responsabile del servizio consortile ha sempre facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavvisi o di giustificazione qualsiasi, eccezione fatta per i grossi utenti impegnati in lavorazioni richiedenti la continuità della fornitura.

La spesa per la pulizia e manutenzione e/o eventuale sostituzione del contatore volumetrico sono a totale carico dell'utente.

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Articolo 52

Gli apparecchi di misura sono collocati, in apposita nicchia con chiusura a chiave, ubicata all'esterno del lotto industriale secondo le indicazioni del responsabile del servizio consortile .

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dal responsabile del servizio o suo preposto.

La rottura o alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata ed alla revoca della concessione, nonché alle penali previste nel presente Regolamento.

Guasti agli apparecchi

Articolo 53

L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo e dalle manomissioni gli apparecchi di misura, la tubazione di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino agli apparecchi di misura, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti all'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questi possa provvedere.

Verbali di dissuggellamento del contatore

Articolo 54

La constatazione del dissuggellamento dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'abbonato, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del responsabile del servizio ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

Rimozione e sostituzione del contatore

Articolo 55

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, sono redatti, su appositi modelli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dall'agente del Consorzio. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali, oltre ai dati all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Lettura dei misuratori

Articolo 56

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello oggetto di fatturazione.

L'incaricato della lettura compilerà apposito modulo contenente l'indicazione della lettura e la data del rilevamento.

Irregolare funzionamento del contatore. Medie

Articolo 57

Qualora sia stata riscontrata l'irregolarità di funzionamento del contatore, non dipendente da responsabilità dell'utente, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli del dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi qualche elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici.

Verifica , a richiesta dei misuratori

Articolo 58

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il responsabile del servizio consortile, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito stabilito nell'apposita tabella (Tabella A) dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamento dell'utente e la responsabilità dello stesso, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

TITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI PRESCRIZIONE E MODALITÀ' COSTRUTTIVE

Articolo 59

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Articolo 60

Gli immobili serviti di acqua potabile o grezza dovranno immettere le acque di rifiuto nella fogna consortile, attenendosi ai regolamenti consortili ed alle leggi vigenti in materia o emendate successivamente ed ai quali l'utente è tenuto a uniformarsi.

Nel caso in cui le fogne consortili non siano ancora messe in funzione, resterà, comunque a carico dell'utente il rispetto delle leggi in materia.

Perdite, danni, responsabilità

Articolo 61

Ogni utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni degli impianti interni potessero derivare.

Vigilanza

Articolo 62

Il Consorzio avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei dipendenti del Consorzio all'uopo autorizzati, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti del Consorzio all'uopo incaricati, di tessere di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che nel rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo nelle ore di ufficio del Consorzio e saranno possibilmente concordate con l'utente.

In caso di opposizione od ostacolo da parte dell'utente, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar luogo a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno. Resta altresì salvo il diritto del Consorzio alla revoca della fornitura idrica o alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

TITOLO V° - INFRAZIONI

Articolo 63

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua. Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazione abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, sarà proposta l'azione penale e civile contro gli autori.

Articolo 64

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dai dipendenti del Consorzio all'uopo autorizzati con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 65

Il personale addetto alla gestione dell'acquedotto consortile è munito di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e qualifica del titolare. Lo stesso è tenuto ad esibirla in caso di richiesta dell'utente.

Articolo 66

Qualunque tassa che venisse imposta da Legge sugli impianti e sulle apparecchiature a servizio dell'acquedotto sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Articolo 67

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti e quelle che in materia saranno emanate successivamente.

TABELLA “A”

- 1) Versamento a titolo di rimborso forfetario per spese amministrative pari a € 120,00.
- 2) Clausola penale per il danno derivante dalla violazione delle prescrizioni del presente regolamento e fatto salvo il ristoro di ogni ulteriore danno:
 - € 516,00

La procedura di accertamento della infrazione è curata dal Dirigente del Servizio e viene risolta con atto del CONSORZIO.

- 3) Rimborso spesa per verifiche sui consumi espressamente richiesto dall'utente € 50,00 oltre IVA.

TABELLA “B”

INDICAZIONE DEI CONSUMI CONTRATTUALI MINIMI IN BASE AL DIAMETRO DEI CONTATORI

- Contatore	fino ad 1½	pollice	300	mc
- Contatore	2	pollici	500	mc

APPENDICE A

APPENDICE B

DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE

del _____ prot. n. _____

Nell'esecuzione dei lavori, consentiti nella suindicata autorizzazione, e' fatto obbligo di sottostare alle seguenti condizioni:

ART. 1 - Le opere formanti oggetto della presente autorizzazione dovranno essere eseguite in perfetta conformita' dei particolari risultanti dalla domanda avanzata dalla ditta _____ nella persona del sig. _____ con richiesta n. _____ del _____, e dalla documentazione allegata alla domanda stessa costituita dai disegni (planimetrie sezioni etc.) salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle prescrizioni del presente disciplinare.

A tal fine la domanda, con i suddetti allegati, formera' parte integrante del presente disciplinare.

ART. 2 - PRESCRIZIONI ESECUZIONE LAVORI

a) ATTRAVERSAMENTI STRADALI.

Il piano bitumato manomesso trasversalmente dovra' essere ripristinato con riempimento dello scavo in misto cementato, sovrastante massetto in cls da KG. 250 il cui piano a stesa ultimata, sarà inferiore di cm. 3 di quello del tappeto d'usura finito e, tappeto d'usura dello spessore minimo compatto di cm. 3 esteso per almeno ml 5,00 a cavallo dello scavo, per tutta la lunghezza dello stesso.

L'attraversamento dovra' essere quanto più' possibile normale all'asse stradale ed inoltre dovra' essere ripristinata eventuale segnaletica orizzontale esistente e tenuta efficiente quella verticale esistente.

b) SCAVI LONGITUDINALI SU PIANO BITUMATO.

Il piano bitumato manomesso longitudinalmente dovra' essere ripristinato con riempimento dello scavo in calcestruzzi dosato con Kg. 120 di cemento per mc di inerti, e tappeto d'usura dello spessore minimo compattato di cm. 3, esteso per almeno mezza carreggiata.. Dovra' inoltre essere ripristinata la segnaletica orizzontale esistente

E conservata ininterrottamente quella verticale.

c) SCAVI IN BANCHINA.

La banchina manomessa dovra' essere ripristinata con riempimento dello scavo con misto cementato umido dosato a Kg. 120 di cemento previa copertura del tubo con calcestruzzo e superiore massetto in calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento avente uno spessore di cm. 20. Allontanamento a rifiuto del bitume sgretolato dai lavori ed eventuale segnaletica orizzontale e/o verticale.

d) SCAVI NELLE PERTINENZE E/O CUNETTE.

I reintegri dovranno essere eseguiti almeno in due fasi:

nelle prime fasi lo scavo dovrà essere riempito con materiale di scavo se ancora utilizzabili, altrimenti con misto arido di cava compattato mediante bagnatura e apposite macchine costipatrici;

nell'ultima fase di cm. 30 dalla quota di campagna, lo scavo dovrà essere riempito con materiale sciolto privo di pietrame di qualsiasi dimensione e compattato con apposite macchine costipatrici, usando tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali.

Ove occorra, gli scavi dovranno essere, convenientemente sbatocchiati per garantire la loro stabilità contro franamenti e/o smottamenti.

La banchina deformata in seguito ai lavori dovrà essere ricaricata con materiale sciolto e privo di pietrame e opportunamente risagomata.

Per la cunetta con pendenza maggiore del 2% a richiesta dovranno essere costruite apposite brigliette antierosione in cls. di altezza non superiore a cm. 25 in modo che tra il piede di quella a monte e la sommità di quella a valle la pendenza non superi il 2%.

In scelta, sempre a richiesta dell'ufficio tecnico, dovranno essere costruiti i fondelli della cunetta in cls. dosata. La cunetta dovrà essere rifinita con materiale sciolto e risagomato in forma trapezoidale.

e) MATERIALI DI RISULTA.

I materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere smaltiti conformemente alle disposizioni vigenti.

f) PROFONDITÀ MINIMA.

La profondità minima cui dovranno essere collocate le tubazioni non potrà essere inferiore a MT. 1,00 sotto il piano viabile a MT. 0,80 sotto le pertinenze e/o cunette stradali.

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI DURANTE I LAVORI:

Qualunque cosa manomessa sia sul corpo stradale che sulla pertinenza deve essere ripristinata a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni particolari che potranno essere impartite all'atto esecutivo e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Consorzio.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere e comunque ostacolare il transito lungo l'asse mediano, restando proibito di formare sul piano viabile, depositi di materiali, attrezzi ecc.. Così come pure non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sul piano viabile e sui fossi di scolo.

Gli scavi per gli attraversamenti stradali, dovranno essere eseguiti a metà larghezza stradale per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata.

Resta vietato di procedere alla escavazione della seconda meta' se prima non sia stato ricostruito, in condizione di agevole transibilita', il piano viabile della prima parte.

Il corpo stradale, piano stradale e pertinenze, dovranno subito dopo l'esecuzione dei lavori d'impianto, essere ricostruite secondo quelle precise modalita' in cui si trovano all'atto della loro manomissione ed in conformita' dello stato delle tratte contigue alle quali debbono ricordarsi in modo perfetto.

Se nonostante tutte le cautele e buone norme adottate avessero in prosieguo di tempo a verificarsi ugualmente degli avvallamenti e deformazioni la ditta autorizzata, ha l'obbligo delle continue riprese del piano viabile, delle banchine e delle pertinenze stradali fino a perfetto assestamento e regolarizzazione.

Dovra' essere provveduto all'immediato trasporto fuori dalla sede stradale e sue pertinenze di tutte le materie di scavo o di demolizione risultanti esuberanti e comunque di rifiuto e comunque di rifiuto, nonche' di tutti i materiali, attrezzi e mezzi d'opera non piu' occorrenti.

ART. 4 - VARIAZIONI IN OPERA

La ditta autorizzata non potra' portare alcuna variante, sia pure di dettaglio, all'impianto all'atto dell'esecuzione, se prima non avra' riportato il consenso del Consorzio.

Per contro e' riservato allo stesso Consorzio la facolta' di richiedere quelle varianti di dettaglio o aggiunte all'impianto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, fossero ritenute necessarie nell'interesse della proprieta' stradale e del transito.

ART. 5 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'inizio dei lavori dovra' avvenire entro 15 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione trascorsi i quali la concessione si intende decaduta.

Le opere formanti oggetto del presente disciplinare dovranno essere ultimate entro il novantesimo giorno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La ditta autorizzata comunichera' tempestivamente al Consorzio l'avvenuta ultimazione dei lavori al fine di accertare sul posto, in contraddittorio, la loro esecuzione in conformita' all'autorizzazione. In tale sede il consorzio si riserva la facolta' di procedere, entro tre mesi dalla data di comunicazione, agli accertamenti mediante gli assaggi che si potranno rendere necessari.

L'onere relativo sara' a carico esclusivo della ditta autorizzata, alla quale compete anche l'obbligo dell'immediato ripristino dei sondaggi effettuati.

Di tali accertamenti si redigerà verbale sottoscritto dalle parti, rimanendo inteso che qualunque intervento di risanamento che si rendesse necessario per difetto di esecuzione dei lavori di ripristino sarà a carico della ditta autorizzata.

Decorso un periodo di diciotto mesi dal verbale di accertamento, senza che il Consorzio abbia sollecitato eccezioni, il ripristino si intenderà eseguito a regola d'arte e la porzione delle strade interessate dai lavori sarà riassunta in manutenzione del Consorzio.

Qualora invece si rendano necessari interventi risanamento o di ricarica, detto periodo deve considerarsi interrotto ed il nuovo periodo decorrerà dalla data dell'ultimo intervento.

ART. 6 - APPOSIZIONE SEGNALETICA LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta autorizzata dovrà provvedere di propria iniziativa ad apporre segnalazione per evitare infortuni e danni al personale addetto ai lavori alla strada ed a terzi.

Tali segnalazioni, durante le ore diurne di completa visibilità saranno fatte mediante corretti cavalletti e cartelli indicatori, mentre le ore notturne o d'offuscata visibilità saranno fatte mediante luci rosse distribuite a conveniente distanza tra loro e dagli ostacoli.

Mediante opportuno servizio di guardia dovrà essere assicurata l'intera durata dei periodi di visibilità affuocata, l'efficienza e continuità delle anzidette segnalazioni luminose.

ART. 7 - E' fatto obbligo alla ditta autorizzata durante l'esecuzione dei lavori al mantenimento essere e ben visibile d'ogni singolo segnale verticale esistente.

ART. 8 - La ditta autorizzata dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni d'ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e delle modalità che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dal consorzio nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione a rimozione delle opere connesse potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze che a terzi, rimanendo sempre la ditta autorizzata responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori.

In caso di inadempienza, anche parziale, il Consorzio provvederà d'ufficio ed a carico della ditta autorizzata ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni di cui sopra.

La ditta autorizzata e' obbligata sotto l'osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di provvedere a propria cura e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere del preciso stato in cui sono concesse, e all'esecuzione di tutti quei lavori di riparazione, di variante, di completamento e di perfezionamento occorrenti durante l'esercizio della concessione.

Nel caso di riparazioni non apportanti manomissioni del piano viabile, le quali presentino carattere di somma urgenza, è consentito il pronto intervento, con obbligo in ogni caso di darne preavviso all'ufficio tecnico consortile.

ART. 9 - E' fatta riserva di provvedere, eventualmente, a spese della ditta autorizzata anche in modo continuo, alla sorveglianza dei lavori con personale del consorzio, nonché di procedere, a diretta cura dell'ufficio tecnico consortile, e sempre a carico della ditta autorizzata, alla riparazione o ripristino del corpo stradale, piano viabile e pertinenze eventualmente manomesse, tutte le volte che sarà ritenuto opportuno, per inadempienze totali o parziali da parte della stessa ditta autorizzata.

ART. 10 - La presente autorizzazione di cui il presente disciplinare, fa parte integrante, non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile del Consorzio di apportare modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato all'autorizzazione sia dell'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che la ditta autorizzata possa opporsi in alcun modo. In tal caso il Consorzio né darà' notifica con preavviso di tre mesi da darsi mediante semplice lettera raccomandata alla ditta autorizzata, senza che questa possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese e compensi di alcun genere.

La ditta autorizzata, nel periodo designato dal suddetto preavviso, dovrà' provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione totale delle opere nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo stradale, piano viabile e pertinenze, seguendo a sua cura e spese tutti quei lavori indicati dal Consorzio a suo giudizio insindacabile in caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a appese della ditta autorizzata.

ART. 11 - La società autorizzata terra' il Consorzio concedente sollevato da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che per dato o fatto della presente autorizzazione potesse pervenire da terzi, intendendosi che la presente autorizzazione è assentite salvo diritto di terzi.

**F.to IL COMMISSARIO REGIONALE
(Dott. Ermanno RUSCITTI)**